

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 139-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(CRAXI)

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(LONGO)
(V. Stampato n. 139)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 settembre 1983
(V. Stampato Camera n. 574)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1983

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 ottobre 1983

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma (1) è sostituito con il seguente:

« (1) Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter, 4 e 5 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, restano in vigore fino al 31 dicembre 1983. »;

il comma (4) è soppresso.

L'articolo 2 è soppresso.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« (1) Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis e 3 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, si applicano fino al 31 dicembre 1983.

(1-bis) Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1983 si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 3-bis, 3-ter, 4 e 5 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140 »;

il comma 4 è soppresso;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« (5-bis) Al fine di acquisire sistematiche conoscenze sul mercato del lavoro il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare convenzioni con l'ISTAT per l'organizzazione di un apposito sistema informativo ».

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 13 agosto 1983.

Proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni intese a sostenere lo sviluppo dell'occupazione e a creare un sistema informativo statale sul mercato del lavoro e sulle professioni nelle regioni Campania e Basilicata nonché ad adeguare le strutture dei servizi statali dell'impiego operanti sull'intero territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 agosto 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

(1) Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis e 3 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, restano in vigore fino al 31 dicembre 1983.

(2) Per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge

16 aprile 1981, n. 140, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1983 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(3) All'onere di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

(4) Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, con esclusione dei commi dal secondo al quinto, con riferimento anche ai contratti di locazione di immobili, i quali possono essere stipulati anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

(5) I contratti di locazione di immobili adibiti a sede di servizi statali dell'impiego attualmente in corso sono prorogati fino al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

(1) Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle dell'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289.

(2) Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del predetto articolo 2.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 1983.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI